



PARERE MOTIVATO
n.126 del 9 Agosto 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi. Comune di Valli del Pasubio (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo Decreto;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 agosto 2017 come da nota di convocazione in data 8 agosto 2017 prot. n. 342238;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Valli del Pasubio con nota prot. n.2451/2017 del 06.04.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 140047 del 06.04.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.855 del 5.07.17 assunto al prot. reg. al n.284763 dell'11.07.17 dell'ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione;
- Parere n.276428 del 7.07.17 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere del 26.07. 17 assunto al prot. reg. al n. 307651 del 27.07.17 di ARPAV;
- Parere prot. 2407 del 27.07. 17 assunto al prot. reg. al n.309051 del 28.07.17 del Distretto Alpi Orientali,

VISTI anche i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale pervenuti fuori dai termini previsti:

- Parere dell'8.09.17 assunto al prot. reg. al n.343111 dell'8.08.17 dell' ULSS 7;
- Parere del 7.08.17 assunto al prot. reg. al n.343084 dell'8.08.17,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.146/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che, il Responsabile del Procedimento comunale con nota pec 236845 in data 15.06.2017, ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 10 osservazioni di cui n. 3 aventi carattere ambientale e precisamente le osservazioni n. 4, 5 e 7, che di seguito si riportano:

**OSSERVAZIONE N. 4****DATI GENERALI:**

Richiedente: De Mbro geom. Ilario
In qualità di: responsabile ufficio LLPP

DATI OSSERVAZIONE:

Data presentazione: 10/02/2017
protocollo: 928
Tipologia: previsione cartografica puntuale

**DATI IMMOBILE OGGETTO DI
OSSERVAZIONE:**

Individuazione Toponomastica: zona Cava Balasso
Individuazione Catastale: Foglio 28, m.n. 22

CONTENUTO OSSERVAZIONE:

1. si chiede che venga individuata un'area a parcheggio nella zona denominata Cava Balasso. Tale nuova zona non va ad incidere sul consumo di SAU indicato dal PAT in quanto l'area non è agricola.

PARERE TECNICO: ACCOGLIBILE

1. La cava è chiusa e il parcheggio fa parte del progetto di ripristino. Si conferma che nella "carta dell'uso del suolo" del PAT l'area non è indicata come agricola (infatti si tratta di ex cava) pertanto la nuova individuazione non incide sulla Superficie Agricola Trasformabile del PAT.

PARERE AMBIENTALE: ACCOGLIBILE

Si concorda con il parere tecnico, accoglibile in quanto il progetto di nuovi parcheggi va nella direzione di migliorare la situazione viabilistica e la fruizione delle zone turistiche presenti nel territorio, con particolare riferimento alla "Strada delle 52 Gallerie" ed al "Percorso del Re".

CONTRODEDUZIONE:

si concorda con il parere tecnico, l'osservazione è accolta

**OSSERVAZIONE N. 5****DATI GENERALI:**

Richiedente/i: De Moro geom. Ilario
In qualità di: responsabile ufficio LLPP

DATI OSSERVAZIONE:

Data presentazione: 10/02/2017
protocollo: 929
Tipologia: previsione cartografica puntuale

DATI IMMOBILE OGGETTO DI OSSERVAZIONE:

Individuazione Toponomastica: località Campiglia
Individuazione Catastale: Foglio 18, m.n. 88, 87, 90, 89, 85, 40, 39, 37

CONTENUTO OSSERVAZIONE:

chiede la modifica dell'area a parcheggio individuata in fase di adozione. Viene stralciata una parte e indicata una nuova area da destinare a zona F, parcheggio di superficie complessiva di mq 7.200. Chiede inoltre la possibilità di realizzare strutture di interesse comune.

Si allega dichiarazione del proprietario dell'area che conferma quanto richiesto.

PARERE TECNICO: ACCOGLIBILE

Si procede alla nuova definizione della zona F confermando parte del parcheggio adottato per una superficie di mq 2236, inserendo una nuova superficie a parcheggio di mq 7200 e stralciando parte del parcheggio adottato per una superficie di mq 4760. Viene conteggiata la superficie agricola interessata dalla trasformazione in mq 9435.

PARERE AMBIENTALE: ACCOGLIBILE

Si concorda con il parere tecnico, accoglibile in quanto il progetto di nuovi parcheggi va nella direzione di migliorare la situazione viabilistica e la fruizione delle zone turistiche presenti nel territorio, con particolare riferimento alla "Strada delle 52 Gallerie" ed al "Percorso del Re".

CONTRODEDUZIONE:

si concorda con il parere tecnico, l'osservazione è accolta

**OSSERVAZIONE N. 7****DATI GENERALI:**

Richiedente/i: **Koinonie Giovanni Battista**
In qualità di: **Comproprietario**

DATI OSSERVAZIONE:

Data presentazione: **16/02/2017**
protocollo: **1064**
Tipologia: **modifica cartografica**

DATI IMMOBILE OGGETTO DI OSSERVAZIONE

Individuazione Toponomastica: **via Chiesa Lupia**
Individuazione Catastale: **Foglio 19, m.n. 22, 376**

CONTENUTO OSSERVAZIONE

Si integra la manifestazione di interesse n° 50 con due ipotesi alternative.

1. Nella prima si chiede di ampliare l'area destinata a edificazione da 7000 mq a 12600 mq. L'indice richiesto va da 1mc/mq (di fatto i volumi già assentiti) a 1,8 mc/mq. L'area dovrebbe essere classificata non più come tessuto urbanistico di tipo 4 ma come zona F2.
2. Nella seconda ipotesi si chiedono le stesse trasformazioni descritte al punto 1, a eccezione della trasformazione da tessuto urbanistico di tipo 4 a zona F2 che in questa seconda ipotesi non verrebbe richiesta.

PARERE TECNICO: NON ACCOGLIBILE

L'osservazione non è accoglibile in primo luogo perché non è sottoscritta da tutti i proprietari interessati, rimane infatti una piccola parte in posizione centrale di altra proprietà che non ha chiesto alcuna modifica.

In ogni caso quanto richiesto è in contrasto con il PAT che ha individuato l'area con uno specifico perimetro. Tale perimetro è modificabile solo in virtù di una scala di maggiore dettaglio e comunque limitatamente al 10% della superficie. Tale limite è convenzionalmente considerato come adeguamento e non come modifica sostanziale. Quanto richiesto, quindi, comporta una variante al PAT che valuti diversamente la zona.

PARERE AMBIENTALE: NON ACCOGLIBILE

si concorda con il parere tecnico

CONTRODEDUZIONE

si concorda con il parere tecnico, l'osservazione è non accolta

Si concorda con il parere ambientale del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale n. 4, 5 e 7.

